DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 20

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 19, pari complessivamente a euro 324.508.207 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 19 gennaio 2006, non più in vigore dal 20 marzo 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali
Estremi	Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-partecipazione-italiana-a-missioni-2006/art-20-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it